

Sent. 880/09

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

così composta:

Antonio Vetro	Presidente
Piergiorgio Della Ventura	Consigliere
Francesco Lombardo	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.24775 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale nei confronti dei signori: Letizia Arnaboldi Bricchetto in Moratti, Ombretta Colli, Maurizio Cadeo, Stefano Pillitteri, Massimiliano Orsatti, Mariolina Moioli, Carlo Masseroli, Andrea Mascaretti, Giovanni Verga, Giovanni Terzi, Bruno Simini, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Riccardo Villata e Prof. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, Via San Barnaba n.30; Luigi Rossi Bernardi rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Cesare Ribolzi, unitamente all'Avv. Ettore Ribolzi, presso il cui studio in Milano, Via L. Ariosto n.30 è elettivamente domiciliato; Edoardo Croci rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Cesare Ribolzi, unitamente agli Avv.ti Ettore e Paola Ribolzi, presso il cui studio in Milano, Via L.Ariosto n.30 è elettivamente domiciliato; Carla De Albertis rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariagrazia Monegat e Vincenzo Timpano, presso il cui studio in Milano, Via Larga n.15 è elettivamente domiciliata; Riccardo De Corato rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Aldo Travi di Busto

Arsizio (VA), Via G. Ferraris n.7 ed elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Cinque Giornate n.5, presso lo studio dell'Avv. Enzo Barilà; Tiziana Maiolo rappresentata e difesa dall'Avv. Maura Carta, presso il cui studio in Milano, Via Camperio n.9 è elettivamente domiciliata; Gianpietro Borghini rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Perli, presso il cui studio in Milano, Galleria San Babila 4/a è elettivamente domiciliato; Alberto Bonetti Baroggi rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Tanzarella, presso il cui studio in Milano, Piazza Velasca n.5 è elettivamente domiciliato; Claudio Bisi rappresentato e difeso dall'Avv. Aurora Visentin, presso il cui studio in Milano, Piazza Belgioioso n.2 è elettivamente domiciliato; Luigi Draisci rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Bardelli e M. Alessandra Bazzani, presso il cui studio in milano, Via Turati n.26 è elettivamente domiciliato; Federico Bordogna rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianbattista Pini, Marina Massironi e Alessandro Passamani ed elettivamente domiciliato in Milano Piazza San Babila n.4/a; Vittorio Sgarbi rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giampaolo Cicconi e Claudio Baleani ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Freguglia n.8, presso lo studio dell'Avv. Fiorenza Betti.

Uditi nella pubblica udienza del 19 novembre 2009 il Magistrato relatore dr. Francesco Lombardo, gli Avv.ti Villata, Visentin, Francesco Giglio, su delega dell'Avv. Tanzarella, Passamani, Perli, Paola ed Ettore Ribolzi, Monegat e Timpano, Travi, Bardelli e Carta, anche per il convenuto Sgarbi, su delega dell'Avv. Baleani, ed infine il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Gaetano Berretta;

Ritenuto in

FATTO

Le premesse di fatto del presente giudizio risultano descritte esaurientemente nella **sentenza parziale n.165/09** resa in esito alla precedente udienza del 14 gennaio 2009 e pubblicata in data 24 marzo 2009, con la quale questa Corte, pronunciando sulle domande

proposte dalla Procura Regionale con atto di citazione depositato in data 8 maggio 2008, ha parzialmente deciso sulle domande attoree relativamente ai capi concernenti le voci di danno **A** (*Illegittimi conferimenti di incarichi dirigenziali*); **B** (*Vicenda Madaffari*); **C** (*Posizioni Bonetti Baroggi e Borghini*), dichiarando inammissibile la domanda relativa al postulato danno all'immagine di cui al capo **E** e disponendo con separata ordinanza n.54/09, depositata in data 24.3.2009, alcuni incumbenti istruttori utili ai fini della prosecuzione del giudizio, per quanto concerne le restanti voci di danno **D** e **D1**.

In sostanza, quanto a queste ultime, l'impianto accusatorio muove dai seguenti postulati.

- **Voce di danno D** (*Ufficio Stampa*).

Il procuratore contesta l'assoluta mancanza di predeterminati criteri di organizzazione alla cui stregua giustificare il numero di 20 unità componenti l'Ufficio Stampa (che prima erano 19, disponendo ogni singolo assessore di tale Ufficio), nonostante la sua centralizzazione alle dirette dipendenze del Sindaco. Contesta, inoltre, l'arbitraria attribuzione delle qualifiche di Vice Capo Redattore (3 unità), Capo Servizio (2 unità), Vice Capo Servizio (3 unità), giustificabili per un Giornale ma, a suo dire, del tutto pletoriche in un Comune, stante anche la parallela attività di comunicazione ex art.8 della legge 150/2000 ed art.2 del regolamento di attuazione che il Comune svolge, per sua stessa ammissione, tramite unità organizzative apposite (c.d. sportelli).

Contesta, inoltre, la stessa forma di reclutamento prescelta in asserito sviamento dell'art.9 della legge 150/2000 e dell'art.3, co.1 del DPR 422/2001 attuativo, che subordina l'esercizio delle attività di informazione nell'ambito dell'Ufficio Stampa (anche) al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Dalla illegittimità degli incarichi ed arbitrarietà delle qualifiche attribuite, la Procura fa derivare l'illegittimità dei compensi corrisposti a ciascuno dei soggetti individuati alle pp.52

e ss. dell'atto di citazione, per un ammontare complessivo di **euro 887.982,00** costituente il danno erariale azionato a questo titolo, del quale sono stati chiamati a rispondere, in ragione dello specifico apporto causale di ciascuno, il Sindaco, il Direttore Generale, gli Assessori componenti della Giunta che approvarono l'attribuzione degli incarichi di cui trattasi, i Direttori Centrali proponenti ed asseveranti e il Capo di Gabinetto (quest'ultimo solo per la nomina della sig.ra STANCARI).

- Viene, inoltre, contestata la **voce di danno D1** da illegittima attribuzione agli incaricati delle qualifiche e dei corrispondenti compensi propri del contratto dei giornalisti, in assenza di apposita regolamentazione sia nazionale che regionale in tal senso – mentre i loro compensi avrebbero dovuto essere rapportati alle disposizioni di cui al contratto dei Dirigenti degli Enti Locali –, in tal modo provocando un rilevante incremento degli emolumenti di tutte le unità di personale proveniente dall'Ufficio Stampa del precedente Sindaco. Questo specifico danno (D1) viene rappresentato nella pag.58 dell'atto di citazione in calce alla quale viene esposta una differenza di **euro 150.246,00** che va ad aggiungersi alla voce di danno D e che viene anch'essa *ut supra* ripartita tra i convenuti.

Su quest'ultima specifica voce di danno, tuttavia, dalle memorie difensive dei convenuti è emersa una unanime contestazione del *petitum* ad essa relativo. In particolare, per quanto concerne gli incaricati **CIPRANDI, DE MARCHI e MESSORI**, essa avrebbe costituito una inammissibile duplicazione del corrispondente *petitum* sub **D**; sarebbe stato pure errato, inoltre, il computo operato nei riguardi di **OPALIO, PROTTI, ROSSI DI MARIGNANO e SORBI** – il cui rapporto di lavoro con la precedente Giunta era disciplinato dal medesimo CCNL giornalistico – atteso che il Procuratore, nell'indicare i compensi in precedenza corrisposti a tali soggetti, avrebbe esposto valori più bassi rispetto a quelli effettivi, con conseguente errata quantificazione in eccesso del postulato danno erariale sub **D1**.

In buona sostanza, per quanto concerne quest'ultima voce – relativa all'asserita

illegittimità del trattamento retributivo riconosciuto a 7 componenti (CIPRANDI, DE MARCHI, MESSORI, OPALIO, PROTTI, ROSSI DI MARIGNANO, SORBI) dell'Ufficio, il cui incarico era stato deliberato dalla Giunta Albertini e confermato dalla Giunta Moratti – le difese hanno sollevato molteplici obiezioni, sicché con l'ordinanza n.54/09 del 24 marzo 2009, il Collegio ha ritenuto necessario, a fini di giustizia, un supplemento istruttorio ed ha ordinato alla Procura regionale di assolvere l'incombente suddetto, gravando la stessa dell'onere di provvedere alla successiva riassunzione del giudizio.

Con istanza depositata il 7 maggio 2009, la Procura ha chiesto di fissare la nuova udienza di trattazione della causa, una volta acquisita agli atti la documentazione prodotta dal Direttore Generale del Comune di Milano, in esecuzione della prefata ordinanza.

Si sono costituiti in giudizio, con comparse ritualmente depositate, i sunnominati convenuti, come sopra rappresentati e difesi.

Nel corso del dibattimento, i difensori presenti in udienza hanno esaurientemente svolto le rispettive argomentazioni a sostegno delle proprie tesi, alle quali si è contrapposto il P.M. nelle sue conclusioni, delle quali si dà succintamente conto. Le stesse fanno seguito alle argomentazioni sviluppate nei precedenti scritti, in succinto riportate nelle pp. 170 e ss. della sentenza parziale n.165/09, alle quali si rinvia.

1. MEMORIA MORATTI (AVV.TI VILLATA E CLARIZIA). Le stesse considerazioni valgono per gli assessori PILLITTERI, SIMINI, CADEO, COLLI, MASSEROLI, VERGA, MASCARETTI, ORSATTI, MOIOLI, TERZI.

La difesa rileva che la documentazione versata in atti dal Comune di Milano in data 7 maggio 2009, su richiesta della Procura, conferma la fondatezza delle seguenti contestazioni difensive:

a) erronea ed eccessiva quantificazione, indicata nell'atto di citazione, dei compensi elargiti ai componenti dell'Uff. Stampa, per 3 dei quali (CIPRANDI, DE MARCHI e

MESSORI) il danno sarebbe stato calcolato due volte (voce D – trattamento retributivo complessivo – e voce D1 – differenze retributive);

b) errori commessi dalla Procura nel calcolare le supposte differenze retributive tra i compensi assegnati ai giornalisti dalla Giunta Moratti e quelli stabiliti dalla precedente Giunta Albertini. In particolare, viene posto in evidenza come l'accusa abbia indicato la retribuzione di alcuni componenti del precedente Ufficio (OPALIO, PROTTI, ROSSI DI MARIGNANO e SORBI) in misura inferiore a quella effettivamente elargita.

Afferma la difesa, inoltre, che la creazione dell'Uff. Stampa, presso il Gabinetto del Sindaco, non costituisce duplicazione degli altri servizi di comunicazione, in quanto si riferisce alla distinta attività di informazione che caratterizza detto Ufficio, come emerge chiaramente dalla legge n.150/2000. Deduce, altresì, l'infondatezza dell'assunto accusatorio che impedirebbe al Comune il compito di regolamentare i profili professionali degli addetti, a causa della mancata attuazione dell'art.9, co.5 della legge 150/2000, che affida alla contrattazione collettiva il compito suddetto. Richiama, in proposito, il parere di legittimità espresso il 21 giugno 2001 dal Segretario Generale che richiamava il parere n.1/248 del 14 giugno 2001 reso dall'Associazione lombarda dei Giornalisti, secondo cui, in assenza del contratto di cui all'art.9 della legge 150/2000, sarebbe applicabile il contratto collettivo di lavoro giornalistico (doc. 38 in atti).

Sulla supposta arbitrarietà delle qualifiche ribadisce che trattasi di un profilo organizzativo di carattere esclusivamente discrezionale.

Si sofferma, inoltre, sul non necessario possesso della laurea per gli addetti all'Uff. Stampa, ai quali si richiede soltanto l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, effettivamente posseduta da tutti gli addetti.

Sottolinea, inoltre, l'adeguata formazione professionale e l'esperienza maturata dai soggetti incaricati, risultante dal *curriculum* di ciascuno di essi.

Afferma, quindi, l'applicabilità del Contratto Nazionale di Lavoro dei Giornalisti agli addetti degli Uffici Stampa, ribadendo in proposito l'assoluta infondatezza della tesi della Procura, con riferimento alla voce di danno D1, asseritamente conseguente all'illegittima parametrizzazione degli emolumenti degli addetti stampa al Contratto nazionale dei giornalisti, in luogo di quello dei dirigenti degli enti pubblici (pp.57 e ss. dell'atto di citazione). La difesa eccepisce, in proposito, che nessuna norma di legge o di accordo sindacale obbligava il Comune ad effettuare la parametrizzazione con il contratto dei dirigenti e la circostanza che a livello nazionale non fosse stato raggiunto un accordo tra le parti sociali in attuazione dell'art.9 della legge 150/2000 non implicava l'obbligatoria parametrizzazione al contratto dei dirigenti. Viene ricordata, al riguardo, la giurisprudenza del lavoro in base alla quale la disciplina del contratto collettivo della categoria dei giornalisti ha forza di legge (v. pagg.12-13). Viene considerato, inoltre, il fatto che la maggioranza delle Regioni italiane, compresa la Lombardia che ne ha fatto oggetto di apposita legge, nonché molti Comuni ed Enti pubblici, si è orientata verso l'applicazione del Cnlg (doc. 79-80-81).

Evidenzia, infine, la difesa che gli esiti del supplemento istruttorio disposto dal Collegio smentirebbero l'assunto della Procura, secondo cui l'applicazione al personale dell'Uff. Stampa del Cnlg, in luogo di quello dei dirigenti, avrebbe comportato il danno erariale ipotizzato. In ogni caso, la difesa rileva come gli aumenti registrati dal mandato precedente a quello successivo – calcolabili mediamente in euro 3.500 annui per ciascun addetto – siano del tutto fisiologici e giustificati e, in via gradata, pone l'accento sull'assenza di colpa grave e sull'affidamento riposto dall'amministrazione Moratti in merito alla legittimità delle nomine varate dalla precedente Giunta, delle quali le odierne sarebbero, in alcuni casi, la naturale prosecuzione.

2. MEMORIA ASSESSORE DE CORATO (AVV. TRAVI).

La difesa si riporta alla precedente memoria, aggiungendo le seguenti ulteriori considerazioni.

Dalla documentazione prodotta dal Comune emerge che gli emolumenti corrisposti ai componenti dell'U.S., per effetto delle delibere della Giunta Moratti, sono assolutamente in linea con gli emolumenti corrisposti ai medesimi componenti per effetto delle delibere della Giunta Albertini.

Si contesta l'asserita esorbitanza del numero dei componenti dell'U.S. nominati dalla Giunta Moratti e l'irragionevole attribuzione delle qualifiche proprie di un Giornale. Si sottolinea, per contro, la ragionevolezza del riferimento al contratto collettivo dei giornalisti.

Da ultimo, si evidenzia l'importanza dei compiti svolti dall'U.S. e si indica, piuttosto, l'art.90 del TUEL, quale riferimento normativo corretto per gli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica.

3. MEMORIA DIRETTORE BORDOGNA (AVV.TI PINI, MASSIRONI e PASSAMANI).

La difesa ribadisce l'inammissibilità dell'atto di citazione, poiché nell'atto di invito a dedurre le contestazioni mosse erano attinenti esclusivamente agli incarichi conferiti a CONGIU e DE MARCHI. Di contro, con l'atto di citazione venivano contestati (anche) per la prima volta gli incarichi conferiti a CIPRANDI, MESSORI e BIASI. Del pari, solo con l'atto di citazione, la Procura contestava per la prima volta l'attribuzione agli incaricati di che trattasi delle qualifiche giornalistiche (pp.57 e 58), introducendo per la prima volta nel processo temi nuovi (*mutatio libelli*).

Sulla legittimità degli incarichi, la difesa cita l'art.9 della legge 150/2000 e l'art.3 del regolamento n.422/2001, sottolineando che l'esame dei *curricula* evidenzia il possesso, da parte di tutti gli incaricati, dell'esperienza professionale necessaria, non essendo peraltro richiesto dalla norma il diploma di laurea, ma soltanto l'iscrizione all'Albo nazionale dei giornalisti.

Per quanto concerne la voce di danno D1, la difesa cita, a conforto della corretta applicazione del contratto dei giornalisti, il 5° comma dell'art.9 della legge 150/2000, per derivarne che il legislatore ha inteso distinguere la posizione del personale dell'Ufficio Stampa, avvicinandola a quella dei giornalisti, da quella degli altri dipendenti degli enti locali, purchè non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Asserisce, inoltre, che la scelta è stata supportata, in punto di legittimità, dal Segretario Generale e nega, infine, la sussistenza stessa dell'ipotizzato danno erariale e dell'elemento soggettivo della colpa grave.

4. MEMORIA DIRETTORE DRAISCI (Avv.ti BARDELLI e BAZZANI)

La difesa rammenta che il dott. Draisci è divenuto (dal 6 settembre 2006) Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione dopo il dott. Bordogna. Sottolinea, inoltre, che, nel caso di specie, il Comune ha inteso fare applicazione dell'art.110 TUEL per le "alte specializzazioni", dell'art.28 del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da ultimo modificato dalla delibera n.1954 dell'1 settembre 2006 (sulla quale si sono appuntati gli strali della Procura, in quanto adottata a ridosso delle nomine, che consente alla Giunta il conferimento di incarichi dirigenziali, oggetto della sentenza parziale di questa Corte n.165/09, e di alta specializzazione, per quel che ne occupa al presente, con contratto a tempo determinato, a soggetti esterni, anche mediante "ricerca diretta" del Sindaco, di particolare e comprovata qualificazione professionale; qualità quest'ultima desumibile, tra l'altro, anche da concrete e qualificate esperienze di lavoro che possano sopperire alla mancanza di formazione universitaria) e dell'art.9 della legge 150/2000.

Contesta, inoltre, la difesa l'asserita illegittimità delle nomine sotto ognuno dei profili considerati dall'accusa e, infine, quanto alla congruità delle retribuzioni, osserva che, se si guarda dal profilo del presunto maggior costo conseguente all'applicazione del contratto

dei giornalisti, in luogo di quello dei dirigenti, la realtà è ben diversa, come può evincersi dai prospetti versati dal Comune, dai quali emerge un sostanziale allineamento con la VII fascia retributiva della dirigenza (euro 62.012,00). Evidenza, inoltre, che anche nel corso del precedente mandato Albertini era pacificamente applicato ai membri dell'U.S. il CCNL dei giornalisti, sicchè non è ravvisabile il danno ipotizzato dalla Procura sub D1.

Rappresenta, infine, l'assoluta mancanza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

5. MEMORIA BISI DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE (Avv. VISENTIN)

La difesa svolge alcune considerazioni preliminari in merito alla carenza dell'elemento soggettivo e, quindi, procede a confutare i seguenti asserti attorei: mancata predeterminazione dei criteri di organizzazione dell'U.S.; inosservanza dell'art.9, comma 5, della legge 150/2000; pletorica dimensione dell'Uff. Stampa; improprio riferimento al contratto nazionale dei giornalisti e (non) possesso del diploma di laurea.

Sulla applicazione del contratto dei giornalisti, anziché di quello dei dirigenti degli enti locali, la difesa osserva che proprio la mancanza di un contratto specifico per il personale addetto all'U.S. imponeva, per omogeneità, il riferimento al contratto dei giornalisti. Peraltro, la scelta era stata confermata da un parere dell'Ass. lombarda dei Giornalisti e supportata dal Segretario Generale.

6. MEMORIA ASSESSORE DE ALBERTIS (Avv.ti Monegat e Timpano).

La difesa rileva che il complessivo importo degli emolumenti corrisposti ai diversi componenti dell'U.S. risulta, sulla base della documentazione versata a seguito dell'ordinanza di questa Corte, largamente inferiore a quanto esposto dalla Procura nell'atto di citazione.

Per quanto concerne specificamente la voce di danno D1, non accetta il contraddittorio, trattandosi di contestazione nuova rispetto a quelle svolte nell'invito a dedurre.

In subordine, chiede che si tenga comunque conto del vantaggio conseguito dall'amministrazione.

7. MEMORIA ASSESSORE CROCI (Avv.ti Cesare, Ettore e Paola RIBOLZI)

La difesa eccepisce preliminarmente l'illegittimità della richiesta di integrazione istruttoria, operata dal Collegio con l'ordinanza n.54/2009, per asserita violazione del termine a difesa costituzionalmente garantito e per contrasto con l'art.5, comma 1, del D.L. n.453/1993, conv. con mod. in legge n.19/1994. Ne consegue, sempre secondo la difesa, che l'illegittimità dell'ordinanza *in parte qua* travolgerebbe per illegittimità derivata l'intero procedimento da quel momento seguito.

Nel merito, la difesa rileva il travisamento attoreo circa l'entità della differenza retributiva tra Giunta Albertini e Giunta Moratti, esposta quale voce di danno sub D1), che avevano indotto il Collegio ad emanare l'ordinanza *de qua*. In ogni caso, gli stessi contratti depositati dalla Procura (all.5) proverebbero come, già sotto la Giunta Albertini, i componenti dell'Ufficio stampa ricoprirono le medesime mansioni contestate alla Giunta Moratti e fossero qualificati come "giornalisti" e non come "dirigenti".

Viene ribadita, infine, l'eccezione di inammissibilità (avanzata fin dall'iniziale memoria difensiva) della richiesta di risarcimento estesa anche alla voce di danno D1, in quanto non oggetto di previa contestazione in sede di invito a dedurre.

8. Una memoria difensiva di uguale contenuto della precedente è stata depositata dagli Avv.ti Cesare ed Ettore Ribolzi per il convenuto Assessore ROSSI BERNARDI.

9. MEMORIA CAPO DI GABINETTO BONETTI BAROGGI (Avv. TANZARELLA)

La difesa rammenta che il proprio assistito ha operato unicamente nei confronti della STANCARI, assunta come redattore, iscritta Albo Giornalisti pubblicisti, che ha svolto l'incarico per soli 5 mesi dal 31.7.2006 al 3.1.2007 per dimissioni, con un costo complessivo per l'amministrazione pari ad euro 19.180,00 (somma nettamente inferiore a

quella divisata dalla Procura).

Per il resto, la difesa svolge per tutti gli incarichi, le medesime considerazioni esposte dalle difese degli altri convenuti.

10. MEMORIA ASSESSORE MAIOLO (AVV. CARTA, che rappresenta, su delega dell'Avv. Baleani, anche il convenuto SGARBI).

La difesa rileva, con specifico riferimento alla voce di danno D1, come la documentazione prodotta chiarisca l'assoluta infondatezza dell'assunto attoreo della lievitazione della retribuzione lorda corrisposta nell'epoca Moratti, rispetto a quella della Giunta Albertini, tranne piccoli scostamenti (nell'ordine di 3.000,00 euro annui) e che il confronto tabellare degli emolumenti (Albertini-Moratti) come esposto in citazione (pp. 3 e 58) risulta all'evidenza errato, con la conseguenza che il supposto danno erariale è inesistente e non provato.

In udienza, i difensori dei convenuti ribadiscono le considerazioni *ut supra* svolte nelle memorie difensive ed altrettanto fa il P.M.

Quest'ultimo evidenzia come non rientri nella nozione di discrezionalità amministrativa la creazione di qualifiche e profili professionali, al di fuori della contrattazione pubblica, come disciplinata dal D.Lgs. n.165/2001, essendo tra l'altro la definizione dei profili professionali particolari indicati nella legge n.150/2000 riservata ad uno specifico CCNL, con l'intervento delle OO.SS. dei giornalisti e non devoluta alla materia della contrattazione decentrata a livello di singola amministrazione. Pertanto, pur in assenza del contratto collettivo che specifica i profili professionali, la retribuzione non potrebbe che essere quella del CCNL del personale del comparto degli enti locali; giammai, quello dei giornalisti privati, che non è un contratto collettivo pubblico.

Sulla questione della laurea e dell'iscrizione all'albo dei giornalisti, il P.M. osserva che l'art.9, comma 2, della legge n.150/2000 dispone che gli uffici stampa sono costituiti da

personale iscritto nell'albo nazionale dei giornalisti e che il personale estraneo all'amministrazione deve essere in possesso dei requisiti e dei titoli individuati nel regolamento (DPR n.422/2001) ed utilizzato con le modalità di cui all'art.7, comma 6, del D.Lgs. n.29/1993. Inoltre, l'art.3, comma 1, del DPR n.422/2001 prevede che l'esercizio dell'attività di informazione è subordinato al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, essendo peraltro pacifico che alle funzioni direttive nel pubblico impiego si acceda solo con il possesso del diploma di laurea.

In conclusione, il P.M. afferma che tutti gli incarichi conferiti agli addetti all'ufficio stampa indicati in citazione, che non sono in possesso del diploma di laurea, sono in radice illegittimi e dannosi, in quanto espletati da personale che la legge indica, in modo imperativo, non in possesso dei requisiti culturali e professionali minimi per svolgere la funzione, salvo l'eccezione, l'onere della cui prova incombe su chi la propone, di eventuali vantaggi comunque conseguiti in connessione con l'illiceità della condotta di chi li ha nominati.

Afferma, inoltre, che la posta di danno D1 concernente le differenze retributive è sicuramente ammissibile, in quanto fondata sui medesimi fatti già contestati nell'invito a dedurre.

Al termine del dibattimento la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio osserva quanto segue, sulla voce di danno D1 stimata in euro 150.246,00, configurata, nelle pp.57-58 dell'atto di citazione, quale effetto di un indebito incremento retributivo, di corrispondente ammontare, a favore dei sette addetti all'Ufficio Stampa del precedente Sindaco confermati dalla Giunta Moratti, in virtù della rideterminazione dei loro

compensi con quelli del contratto dei giornalisti, rispetto a quelli propri del contratto dei dirigenti degli Enti Locali. Tale voce è stata oggetto delle pregiudiziali eccezioni difensive tendenti a dimostrarne l'inammissibile novità, sub specie iuris di mutatio libelli rispetto all'invito a dedurre.

La Procura ha sostenuto al riguardo, nel corso dell'udienza del 14 gennaio 2009, l'ammissibilità (anche) di tale posta di danno, in quanto oggettivamente fondata sui medesimi fatti già contestati nell'invito a dedurre e soggettivamente riconducibile alle nomine ricomprese nel novero delle 89 indicate nelle pp. 1 e 2 dell'invito, sia pure non nominativamente elencate: non si tratterebbe, pertanto, di fatti nuovi, ma di un normale sviluppo delle contestazioni mosse con l'invito a dedurre disciplinato dal primo comma dell'art. 5 del D.L. 453/1993, convertito con L. 19/1994.

Al riguardo, le oscillazioni ermeneutiche, tra la natura propriamente difensiva dell'invito a dedurre e la sua esclusiva funzionalità a esigenze di economia processuale, muovono, pur sempre, dalla comune premessa dell'inserimento di questo innovativo istituto nella fattispecie complessa della fase ante-causam.

Appare, quindi, opportuno prendere le mosse da tale profilo, per misurare l'esatta dimensione e rilevanza della tutela offerta al presunto responsabile del danno e, per far ciò, occorre ricostruire la fase antecedente il giudizio in termini procedurali.

Soccorre, in tal senso, la scansione temporale che si rinviene nel dettato del primo comma dell'art. 5 della L. 19/94, la quale è sottesa a due atti tra loro coordinati: l'invito a dedurre e l'atto di citazione, disciplinati da due norme anch'esse coordinate tra loro (il primo comma dell'art. 5 sopra menzionato e l'art. 43 del regolamento di procedura di cui al R.D. 1038/1933). Da ciò discende, quale corollario, che l'invito a dedurre si attegga a presupposto di validità dell'atto di citazione diretto all'instaurazione del giudizio.

E', quindi, da ritenere che il legislatore, nel procedimento ut supra tipizzato, abbia inteso

declinare la regolarità della fase pre-processuale, quale precipuo requisito della domanda, la cui mancanza comporta l'inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio a pervenire alla trattazione del merito di esso; sicché la ratio dell'invito a dedurre appare chiara: il legislatore ha voluto garantire, da un lato il soggetto, nei cui confronti l'attività investigativa del P.R. è indirizzata e, dall'altro, la completezza istruttoria della fase pre-processuale che regola il divenire dell'azione e che tende ad evitare giudizi inutili e dispendiosi.

In questi termini, è di tutta evidenza che vadano lette le deduzioni offerte dal presunto responsabile. Le stesse, infatti, oltre a garantire una difesa puntuale dagli addebiti contestati nell'invito, consentono, altresì, di soddisfare, attraverso la completezza dell'istruttoria, esigenze di economia processuale.

Emerge, in tal modo, la logica correlazione tra l'istituto dell'invito a dedurre ed i poteri di indagine riconosciuti al P.R. dal sesto comma del prefato art.5.

Perciò, nel silenzio della norma, è da ritenere che, per assolvere la sua funzione, l'invito a dedurre deve contenere una, sia pur succinta, esposizione dei fatti dannosi da cui muove e la prospettazione dei profili di responsabilità amministrativa, ad essi connessi, che si prefigurano, in base agli elementi acquisiti, a carico del destinatario dell'atto.

Quindi, deve essere consentito al convenuto di conoscere specificamente i fatti sui quali gli viene richiesto di fornire le proprie deduzioni, essendo diversa l'ipotesi in cui le determinazioni contenute nell'atto di citazione si riferiscano a fatti ulteriori rispetto a quelli contestati, come nel caso di specie che configura - ad avviso del Collegio - una mutatio libelli contrastante con la strumentalità e il nesso, sia formale che sostanziale, tra l'invito a dedurre e la citazione, come ritenuto dalla Seconda Sezione Centrale di Appello di questa Corte, nella sentenza n.302 dell'8 ottobre 2007. In essa si afferma, al riguardo, che "l'inammissibilità della citazione può conseguire solo da una difformità dall'invito a dedurre che, con riferimento al petitum e alla causa petendi, sia tale da comportare un vero e

proprio mutamento della fattispecie dannosa contestata”; mutamento che, nel caso all'esame, si è verificato, essendo diversi entrambi gli elementi suddetti, dedotti in citazione, relativamente alla voce di danno considerata sub D1 (attribuzione di incrementi stipendiali a 7 componenti dello stesso Ufficio), da quelli in allora postulati nell'invito a dedurre, riguardanti: l'illegittimo conferimento di incarichi a tempo determinato di componenti l'Ufficio Stampa, in mancanza di predeterminati criteri di organizzazione alla cui stregua giustificarne l'esorbitante numero; l'arbitraria attribuzione di qualifiche funzionali (Vice Capo Redattore - Capo Servizio - Vice Capo Servizio) proprie dell'attività di un Giornale, ritenute del tutto pletoriche in un Comune, stante la parallela attività di comunicazione ex art.8 della legge 150/2000 ed art.2 del Regolamento di attuazione, svolta tramite unità organizzative apposite; la forma di reclutamento prescelta in asserito sviamento dell'art.9 della legge 150/2000 e dell'art.3, co.1 del DPR attuativo 422/2001, che subordina l'esercizio delle attività di informazione nell'ambito dell'Ufficio stampa (anche) al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; l'illegittimità derivata dei compensi corrisposti a ciascuno dei soggetti intimati (CONGIU Vice Capo servizio; DE MARCHI Vice Capo redattore; SECCHI Vice Capo servizio, privi del diploma di laurea; CIPRANDI e MESSORI Capi servizio, i quali, ancorchè forniti del diploma di laurea, vantano l'iscrizione al solo Albo dei Pubblicisti asseritamente incongruente con l'elevata qualificazione professionale richiesta per l'incarico di vertice loro attribuito; COSTANZO, ORLANDI e STANCARI redattori, anch'essi privi del diploma di laurea, oltrechè della necessaria qualificazione professionale; BIASI redattore, laureata appena 3 anni prima dell'assunzione dell'incarico), per un ammontare complessivo di euro 887.982,00 costituente il danno erariale azionato a questo titolo.

Va da sé la palese ultroneità della domanda relativa alla voce di danno D1 azionata per la

prima volta con l'atto di citazione, poiché essa rappresenta una diversa contestazione e, cioè, l'illegittima attribuzione dei compensi propri del contratto dei giornalisti, in assenza di apposita regolamentazione sia nazionale che regionale in tal senso – mentre i suddetti compensi, secondo la Procura, avrebbero dovuto essere rapportati alle disposizioni di cui al contratto dei Dirigenti degli Enti Locali –, su cui si basa l'asserito incremento degli emolumenti relativi a 7 componenti provenienti dall'Ufficio Stampa del precedente Sindaco (CIPRANDI - DE MARCHI - MESSORI - OPALIO -PROTTI - ROSSI DI MARIGNANO - SORBI), rappresentato a pagina 58 dell'atto di citazione, in calce alla quale viene esposta una differenza di euro 150.246/00, che va ad aggiungersi alla voce di danno D.

Ne consegue l'inammissibilità della citazione in parte qua (voce di danno D1), in disparte la pregiudiziale inammissibilità della duplicazione della richiesta risarcitoria contenuta all'interno della stessa voce di danno, per quanto concerne 3 dei 7 giornalisti di cui sopra (CIPRANDI, DE MARCHI e MESSORI) facenti parte del gruppo dei 9 considerato nella voce D.

2. La pronuncia di inammissibilità suddetta assorbe l'eccezione dedotta in via preliminare dalla difesa dell'assessore CROCI asserente l'illegittimità della richiesta di integrazione istruttoria - operata dal Collegio con l'ordinanza n.54/2009 - per contrasto con l'art.5, comma 1, del D.L. n.453/1993, conv. con mod. in legge n.19/1994, secondo cui è, nel lasso di tempo dei 120 giorni indicati dalla norma, che la Procura deve individuare gli elementi dell'azione (causa petendi e petitum) ai fini del suo esercizio, a pena di inammissibilità della stessa.

3. Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.

La dotazione di personale degli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, può essere costituita, ai sensi del secondo comma dell'art.9 della legge 7 giugno 2000, n.150, anche da "personale estraneo alla pubblica

amministrazione”, purché “in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5”, che sia “utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni”.

Con il DPR n.422/2001 è stato adottato il regolamento di cui sopra che all'art. 3 prevede, quali “requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione”, nell'ambito degli uffici stampa, il “possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69” – per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa, nonché per il personale che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni istituzionali –, “oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni”.

Quest'ultimo (ulteriore) requisito, nel costrutto della norma regolamentare, rappresenta, in tutta evidenza, un prius ineludibile, teso a rimarcare l'obbedienza alla funzione, tipica dello status di pubblico dipendente del personale di cui trattasi, ancorché “estraneo alla pubblica amministrazione”; mentre, quanto all'utilizzo del personale medesimo “con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni”, è di tutta evidenza – pur nel contesto delle modificazioni via via intervenute sul testo della norma, la cui disciplina è confluita nell'art.7 del D.Lgs 165/2001, a seguito dell'abrogazione del decreto del '93 disposta dall'art.72 di quest'ultimo decreto – che dette modalità sono quelle tipiche del reclutamento ab externo di specifiche professionalità non disponibili all'interno della struttura, con predeterminazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione richiesta. Senonché, secondo l'archetipo dell'art.7, comma 6, del decreto legislativo 29/1993, cui l'art.9 della legge 150/2000 fa rinvio dinamico – comprensivo, cioè, delle successive modificazioni intervenute, per quel che ne occupa, fino al 2006, epoca alla quale si riferiscono le assunzioni per cui è causa

relative alla voce di danno D –, per dette assunzioni si sarebbe dovuto fare ricorso a contratti di lavoro autonomo, ad instar delle “collaborazioni esterne” cui fa riferimento il 6° comma del prefato art.110 TUEL, e non – come di fatto operato già a partire dalle precedenti assunzioni dalla giunta Albertini, con palese riferimento alle qualifiche di “alta specializzazione” – a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto pubblico ai sensi (dei primi tre commi) dell’art.110 TUEL e dell’art.28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, in spurio combinato disposto con la legge 150/2000 che – per il rinvio di cui sopra – fa evidente riferimento alla tipologia del contratto di lavoro autonomo.

Per la precisione, se si considera che i contratti de quibus decorrono dal settembre 2006 – tranne quello relativo all’assunzione della STANCARI che reca la data del 31 luglio 2006 – il testo dell’art.7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 all’epoca vigente è quello risultante dalle modifiche apportate dall’art.32 (Contratti di collaborazione) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui “Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6»”.

Ora, in disparte l'assoluto difetto di una procedura comparativa per le assunzioni de quibus, avvenute per “scelta diretta” dei contraenti da parte del Sindaco – opzionalmente introdotta nel corpo dell'art.28 del Regolamento a ridosso dei conferimenti di cui trattasi – la scelta (operata dal Comune) della tipologia contrattuale di lavoro subordinato alla quale si è fatto riferimento, a ben vedere, non ha fatto che rafforzare la compenetrazione del servizio conferito nella funzione propria del rapporto di pubblico impiego, con l'ovvia necessità, esaltata da evidenti ragioni di immedesimazione nello status relativo, del “possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni”.

Occorre, allora, interrogarsi sulla possibilità che, nel nostro ordinamento, l'accesso al pubblico impiego di tipo privatizzato, cui si inserisce il caso in questione, possa avvenire per il tramite di procedure di reclutamento intuitu personae; giacché, è possibile obiettare che, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, ancorché privatizzato, la Costituzione pone lo sbarramento costituzionale di cui agli art. 51, comma 1, e 97 cost., ove si ammetta che la scelta, posta a base del disegno di privatizzazione contenuto nella legge delega n. 421 del 1992, di non rimettere ad atti di autonomia privata la fase del reclutamento del personale pubblico, rappresenti una tipica scelta di politica del diritto, finalizzata ad una rigida applicazione del principio costituzionale di “riserva di legge” di cui alle prefate norme

costituzionali. Né ad una diversa conclusione sarebbe possibile pervenire, quand'anche si aderisse alla originale tesi difensiva del Prof. Travi che vorrebbe, al di là dei riferimenti normativi espressi nei provvedimenti di conferimento degli incarichi in argomento, ancorare piuttosto all'art.90 del TUEL (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) le fattispecie in esame, poiché l'assunzione di personale per la composizione degli uffici di staff da detta norma previsti deve pur sempre avvenire con il ricorso a procedure di evidenza pubblica, anche se la natura del rapporto può farsi rientrare nel novero dei contratti fiduciari (cfr. in questo senso ex multis T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 16 febbraio 2006, n. 233).

Si vedano, in proposito, anche le recenti pronunce della Corte di Cassazione, di cui alle sentenze 18 maggio 2007 n. 11559 e 14 maggio 2007 n. 10940, ove emerge il principio secondo cui deve essere salvaguardato un «ragionevole punto di equilibrio tra il principio del concorso pubblico e l'interesse a consolidare (cioè valorizzare) pregresse esperienze lavorative». E si veda anche la sentenza della Corte costituzionale, 24 luglio 2003, n. 274 che - nel ribadire la regola del pubblico concorso, quale metodo che, per l'accesso alla pubblica amministrazione, offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione) - afferma che a tale regola è possibile apportare deroghe "solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza". Del resto, a mente del 6° comma dell'art.2 (Requisiti generali) del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) il diploma di laurea è espressamente richiesto "per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale".

Ma venendo all'assorbente profilo della quaestio iuris che ne occupa – relativa al

“possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni” – si può senz’altro affermare che, in virtù proprio della carenza, nel caso di specie, della “contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti” per l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali dell’Ufficio stampa di che trattasi, ex 5° comma dell’art.9 della legge 150/2000, il possesso del diploma di laurea avrebbe dovuto rappresentare un requisito basilare dei soggetti esterni da assumere quali addetti all’Ufficio Stampa: a maggior ragione, poi, considerando il fatto che, dalla documentazione prodotta dal Comune a seguito dell’ordinanza di questa Corte, emerge come gli emolumenti determinati siano in linea con quelli della 7^a fascia retributiva del contratto dirigenti del Comune di Milano.

Ma quand’anche, in linea di pura ipotesi, fosse possibile sostenere trattarsi di una funzione di staff – costituente esplicazione di un diritto costituzionalmente garantito come la libertà di informazione e la libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione – come tale distinta dall’attività del dirigente, sarebbe ugualmente necessario richiedere che il non laureato supplisca con una competenza ed una capacità tali da essere equiparate a quelle di chi ha conseguito il titolo accademico.

In subiecta materia, per guardare all’aspetto che assume maggiore rilevanza, va incidentalmente richiamata, innanzitutto, la circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 27 dicembre 2000 (pubbl. in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2001), concernente la valenza, ai fini dell’accesso al pubblico impiego, dei titoli universitari previsti dal regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei approvato con il decreto ministeriale n. 509/1999.

A sua volta, la legge 15 luglio 2002, n. 145 (c.d. «legge per il riordino della dirigenza

pubblica»), nel riscrivere l'art. 28 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sull'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, ha introdotto due previsioni (contenute nei commi 2 e 3) che, anch'esse, confermano il medesimo orientamento in ordine al valore da attribuire ai diversi titoli di studio (vecchi e nuovi) rilasciati dalle università. Sul punto, va precisato, per quel che ne occupa, che i principi desumibili da detto art. 28 afferiscono all'intera dirigenza pubblica, poiché la stessa potestà regolamentare degli enti locali di individuare le modalità di selezione del personale e la relativa disciplina, è a sua volta subordinata al rispetto dei principi contenuti nell'art. 35 d.lg. n. 165 del 2001, secondo cui l'assunzione deve avvenire mediante procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano adeguatamente l'accesso dall'esterno, e siano conformi ai principi di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia meglio specificati al comma 3 dello stesso art. 35 (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 30 agosto 2006, n. 938).

In ogni caso, per quel che ne occupa, risulta acclarata dalla ratio, oltre che della lettera, dell'art. 28 del decreto legislativo sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'imprescindibilità del requisito, per chiunque voglia entrare nei ranghi della dirigenza pubblica dall'esterno, e non abbia alle spalle qualificate esperienze lavorative, del possesso di un titolo di studio ulteriore («post-universitario») rispetto ai titoli di base rilasciati dalle università, fermo restando il possesso del solo titolo universitario (da intendere secondo l'attuale ordinamento come comprensivo della laurea triennale) per le qualifiche non dirigenziali che prevedono tutt'oggi come requisito necessario il diploma di laurea.

Ne deriva, quale logico corollario, che il riferimento, contenuto nell'art.3 del DPR 422/2001, all'imprescindibile «possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni», vada nel medesimo senso di cui sopra, per i soggetti assunti alle dipendenze del Comune di Milano

per lo svolgimento delle attività di informazione per cui è causa.

3.1. Immediatamente connesso con il sopra accennato criterio di supplenza dell'alta professionalità, consistente in una non comune competenza e capacità tali da surrogare il titolo accademico, è il tema relativo all'evidenza pubblica della motivazione, alla quale non può in alcun modo sottrarsi l'intuitus personae fondante - come nella fattispecie - la scelta dell'incaricato, pena l'irragionevolezza di essa, traducendosi in un manifesto sviamento di potere: di talché, agli effetti del giudizio che ne occupa, la manifesta illegittimità del provvedimento relativo ridonderebbe, quale elemento non iure, nella fattispecie tipica del *damnum iniuria datum*, cui non si sottrae il danno erariale oggetto della responsabilità amministrativa.

Al riguardo, senza per questo prescindere dall'esame del curriculum di ciascuno dei soggetti prescelti, per inferirne gli indici di "alta professionalità" necessari a supplire la mancanza di laurea, giova considerare che non può in nessun caso venire meno l'esigenza di privilegiare l'obiettivo della piena efficienza della Pubblica amministrazione, attraverso il reperimento dei soggetti dotati di quella "alta specializzazione" richiesta dall'art.110 del TUEL, al quale fa espresso riferimento il conferimento degli incarichi per cui è causa.

Invero, per detti incarichi, i parametri di legittimità ai quali deve essere rapportata l'azione amministrativa sono direttamente identificabili nell'art. 97 della Cost., oltre che nella disciplina di rango ordinario contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241; il che implica, da un lato, l'esigenza sostanziale che i soggetti prescelti (senza alcuna valutazione comparativa) siano effettivamente di qualificazione professionale specifica non comune e, dall'altro, l'esigenza formale che dagli atti del procedimento emergano i criteri seguiti dall'Amministrazione ai fini della scelta, o comunque le ragioni giustificanti la stessa, si da consentirne la puntuale verifica anche in sede giurisdizionale: il che implica l'obbligo di una

motivazione rafforzata.

Applicando i suesposti principi al caso di specie, non può non riconoscersi la devianza dai suddetti parametri di legittimità dei procedimenti di nomina degli addetti all'Ufficio Stampa, privi del diploma di laurea, con particolare riferimento al profilo del difetto della motivazione rafforzata di cui sopra, non superabile dalla Giunta - competente ad adottare i relativi provvedimenti - con il ripetitivo richiamo - che nella fattispecie è dato rilevare in atti - allo stereotipo provvedimento, alla cui stregua il Sindaco (proponente) ha ritenuto i soggetti designati idonei a svolgere l'incarico, per la qualificazione professionale e la specifica competenza risultanti dal curriculum in atti.

Ne consegue che il semplice richiamo alla proposta del Sindaco porta il Collegio ad affermare che, nel caso di specie, dalla documentazione agli atti, non risulta affatto comprovata per relationem, da parte del competente organo deliberante, che in merito non si esprime, la valutazione che del curriculum vitae dell'interessato ha effettuato l'organo proponente in termini di ricorrenza dei necessari elementi attitudinali atti a giustificare il possesso, in capo all'interessato, dell'alta professionalità richiesta per il conferimento dell'incarico de quo.

Nelle stesse deliberazioni viene, inoltre, sempre ribadito che gli incarichi de quibus sono adottati previa consultazione del Direttore Generale, mentre sul Direttore Centrale competente - nell'esercizio del potere istruttorio della posizione organizzativa allo stesso facente capo - sarebbe gravato l'onere - non assolto - di fornire i necessari elementi di valutazione funzionali al conferimento degli incarichi medesimi da parte della Giunta, unica titolata ad apprezzare in termini di congruenza i requisiti professionali e le attitudini dei soggetti proposti per la nomina.

E questo poiché il potere di nomina non costituisce esplicitazione di scelte del tutto libere, dovendo comunque scaturire dalla valutazione obiettiva dei requisiti professionali e delle

capacità dei soggetti interessati in relazione allo specifico incarico.

Con ciò non si vuole certo sostenere che il conferimento degli incarichi de quibus sarebbe dovuto scaturire da valutazioni comparative di tipo concorsuale, che il regolamento comunale non prevedeva come obbligatorio; ma soltanto dire che, però, nulla autorizzava a ritenere che la nomina potessero discendere da una scelta essenzialmente fiduciaria che non richiedeva di essere giustificata, in quanto insindacabile. Del resto, tutti gli incarichi hanno, per loro natura, carattere fiduciario; si tratta, però, di stabilire se la causa fidei debba trovare radice in doti di affidabilità "politica" idonee ad assorbire ogni altro giudizio, così connotandosi quale sistema di cooptazione, ovvero se essa debba essere tratta dal livello di competenza e professionalità degli interessati, opportunamente valutato e criticamente vagliato nell'ambito di una procedura di scelta condotta sulla base di criteri obiettivi e conclusa con atto adeguatamente motivato.

Ed infatti, la necessità di assicurare ad ogni modo una gestione retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge 241/1990, presuppone che la considerazione di tali aspetti debba esprimersi con una compiuta motivazione e debba risultare evidente dalla procedura seguita e dall'istruttoria svolta.

Il rispetto dei principi suddetti impone, quindi, di circoscrivere entro limiti assai ristretti l'ambito di esplicazione dell'elemento fiduciario, quale eccezione alla regola del merito comparato.

Ammessa, infatti, la possibilità di procedere alle nomine sulla base del suddetto elemento, il sindacato su una scelta di questo tipo deve naturalmente indirizzarsi a verificare gli elementi estrinseci dell'atto, quali da un lato la presenza di una motivazione idonea a dare contezza della logicità della scelta medesima in relazione a criteri obiettivi e predeterminati e dall'altro il rispetto degli oneri istruttori e procedurali imposti dalla legge.

Nulla di tutto ciò è dato rinvenire nella fattispecie all'esame, essendo del tutto mancata una compiuta fase istruttoria di definizione preventiva dei requisiti professionali richiesti in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze delle singole posizioni organizzative da ricoprire.

Nei provvedimenti di nomina si dà, infatti, unicamente atto del possesso da parte dei soggetti prescelti dei requisiti che giustificano il conferimento dei relativi incarichi. E' manifesto come tale ovvietà, risolvendosi in una attestazione autoreferenziale, non possa conciliarsi con l'interesse dell'ordinamento - di cui il P.M. contabile è qualificato interprete - a vedere quantomeno valutate le candidature all'interno di un procedimento delineato alla stregua di criteri predeterminati, obiettivi e trasparenti.

4. Con riferimento all'elemento soggettivo della colpa grave qualificante la struttura dell'illecito amministrativo-contabile, il Collegio richiama le medesime considerazioni svolte al riguardo nel paragrafo 2.13.6. della sentenza parziale n.165/09.

Anche per la voce di danno D in questa sede considerata, infatti, non può dubitarsi della ricorrenza di tale elemento, sotto il profilo della immediata percepibilità dello sviamento di potere sopra individuato, secondo un parametro di diligenza media ragionevolmente pretendibile dal Sindaco, dagli Assessori, dai Dirigenti, nonché dal Segretario Generale, che a vario titolo concorsero all'emanazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi in argomento, con riferimento ai soggetti sopra individuati sprovvisti del diploma di laurea (CONGIU, DE MARCHI, SECCHI, COSTANZO, ORLANDI e STANCARI) e la cui "alta specializzazione" è fatta corrispondere piuttosto ad un asserto privo di adeguata motivazione, per quanto detto innanzi.

In particolare, il ripetuto richiamo all'intuitus personae, al quale fanno costante riferimento i provvedimenti di conferimento degli incarichi de quibus, è un chiaro indice dello sviamento analizzato nei precedenti paragrafi, che palesa una illegittima concessione ad una

generica dimensione fiduciaria, quale unico metro di valutazione per la costituzione del rapporto alle dipendenze dell'Ente locale. Dunque, tutti i soggetti sopra indicati, che a vario titolo concorsero all'emanazione dei suddetti provvedimenti, sono responsabili, seppure in diversa misura causale, di avere gravemente obliterato i vincoli derivanti dagli artt. 97 e 98 cost., non ponendosi, nell'occasione, al servizio esclusivo della Nazione e della comunità territoriale amministrata.

Anche in questo caso, quindi, come in allora stigmatizzato a proposito degli incarichi dirigenziali oggetto della sentenza parziale di cui sopra, in claris non fit interpretatio e, come già detto in precedenza, una semplice lettura delle norme, secondo il basilare ordine di esse, avrebbe consentito a chiunque di rendersi conto delle palesi violazioni alla normativa vigente.

5. Il Collegio passa, quindi, a quantificare il danno complessivamente derivante dai compensi corrisposti per gli incarichi attinenti alla sola voce di danno D relativi ai conferitari sopra individuati: CONGIU, DE MARCHI, SECCHI, COSTANZO, ORLANDI e STANCARI, tenendo presente che, ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa richiesto a questo Giudice, è la natura di "indebito conferimento" dei suddetti incarichi, ai sensi dell'art. 2033 c.c., a far sì che sul piano giuscontabilistico l'erogazione indebita di cui trattasi costituisca danno erariale.

Al riguardo, dall'allegato n.1 alla nota del Comune di Milano del 30 aprile 2009, di riscontro all'ordinanza di questa Corte n.54/09, si evince che l'ammontare dei compensi corrisposti ai sunnominati – in termini di retribuzione annua lorda omnicomprensiva dagli stessi percepita nel periodo 6 settembre 2006 - 5 maggio 2008 – è complessivamente pari ad euro (18.915,17 + 60.841,35 + 14.905,17 + 22.233,87 + 65.816,74 + 15.390,05 + 8.850,40 + 52.603,62 + 12.923,41 + 3.333,03 + 36.784,08 + 9.026,21 + 12.218,32 + 10.119,24 + 13.744,58 + 765,91) 358.471,15.

5.1. Il danno, come sopra quantificato, viene addebitato dal Collegio – in percentuale pari al ruolo svolto da ciascuno dei convenuti nel singolo procedimento di incarico – anche ai funzionari che hanno reso i pareri di regolarità tecnica e di legittimità. L'apporto causale maggiore nella determinazione del fatto dannoso de quo viene diviso a carico del Sindaco e del Segretario Generale (per quest'ultimo in modo virtuale, non essendo stato questi convenuto) e parimenti ripartito tra essi.

Quanto al Sindaco, è palese l'influenza dominante dal medesimo esercitata nei procedimenti di incarico di che trattasi: è, infatti, il Sindaco che ha promosso la designazione di ciascuno dei sunnominati conferitari, lasciando che la Giunta ratificasse le sue decisioni. Pertanto, la posizione degli Assessori viene giudicata subalterna – ma non per questo giustificabile trattandosi dei componenti di un organo collegiale – al volere del Sindaco. Pure in una condizione di sostanziale subalternità, vengono ritenuti corresponsabili del fatto dannoso anche i dirigenti che hanno condiviso le proposte di deliberazione e reso i pareri di competenza loro richiesti, in quanto sia pure legati all'organo politico da un rapporto fiduciario particolarmente intenso, rimangono pur sempre dirigenti pubblici al servizio esclusivo della Nazione, impegnati ad esercitare in piena autonomia ed imparzialità le loro funzioni.

Il Collegio ritiene, inoltre, come innanzi premesso specularmente alla decisione assunta con la sentenza parziale n.165/09, di ravvisare una quota di responsabilità, in percentuale pari a quella del Sindaco, in capo al Segretario Generale, virtualmente attribuibile al medesimo in quanto non evocato in giudizio, che va pertanto a diminuire proporzionalmente le quote dei convenuti. Valgano, al riguardo, le considerazioni ivi svolte nel paragrafo 2.13.7. alle quali si rinvia.

5.2. Altro punto che preme al Collegio sottolineare, in evidente assonanza con le motivazioni rese sul punto nel medesimo paragrafo della prefata sentenza parziale, è che,

anche relativamente alla voce di danno considerata, debba farsi correttamente applicazione della compensatio lucri cum damno di cui al comma 1-bis dell'art.1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, quale introdotto dall'articolo 3 della legge 639/96, poiché, anche in questo caso, le somme spese non hanno tralignato da un fine e da un'utilità pubblica, imponendo di conserva al Collegio di apprezzare, nei termini più ampi possibili ("comunque"), l'utilitas conseguita.

In buona sostanza, ritiene il Collegio, ancora una volta, che una corretta interpretazione dell'articolo 3 della legge 639/96 consenta, nel caso di specie, di compensare parzialmente il danno sofferto dall'apparato dell'Ente con il vantaggio comunque conseguito dalla "comunità amministrata".

6. Ciò premesso, per ognuno dei suddetti incarichi dei quali il Collegio ravvisa la palese ultroneità, si desumono dalle relative delibere i soggetti chiamati – ciascuno per quanto di sua spettanza, nella medesima percentuale di cui alla sentenza parziale n.165/09, corrispondente a quanto da questo Giudice addebitato in ragione dell'apporto causale alla produzione dell'evento dannoso – a rispondere del danno erariale ut supra stimato, ridotto del 50% in considerazione della compensazione di cui sopra.

1) CONGIU: la relativa delibera n.2023/2006 di assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento dell'incarico di Vice Caposervizio nell'ambito dell'Ufficio Stampa, si riferisce alla seduta della Giunta Comunale del 5.9.2006 riunitasi sotto la presidenza del Sindaco MORATTI, con la presenza degli assessori: DE CORATO, CADEO, COLLI, CROCI, DE ALBERTIS, MAIOLO, MASCARETTI, MASSEROLI, MOIOLI, ORSATTI, ROSSI BERNARDI, TERZI, VERGA e la partecipazione del Segretario Generale. La relativa proposta è firmata, oltre che dal Sindaco, dal Direttore Centrale BORDOGNA. Su di essa è stato acquisito il parere del Direttore Generale BORGHINI. Il parere di regolarità tecnica è stato espresso dal medesimo Direttore

BORDOGNA e quello di legittimità dal Segretario Generale.

Sulla base della rilevanza causale dell'apporto, nella determinazione del danno erariale azionato dinanzi a questo Giudice, di ciascuno dei soggetti summenzionati – tutti convenuti in giudizio, tranne il Segretario Generale – il danno suddetto, pari all'importo di euro (18.915,17 + 60.841,35 + 14.905,17) 94.661,69, viene così ripartito: euro 28.398/50, pari al 30%, a carico del Sindaco MORATTI; euro 9.466/16, pari al 10%, a carico del D.G. BORGHINI; euro 18.932/33, pari al 20%, a carico dei 13 assessori sunnominati, suddiviso in quote uguali di euro 1.456/33; euro 9.466/16, pari al 10% a carico del Direttore BORDOGNA; euro 28.398/50, pari al 30%, a carico virtuale del Segretario Generale.

I suddetti importi vanno tutti ridotti del 50% per tener conto dell'utilità comunque conseguita per effetto delle prestazioni rese al Comune.

In conclusione, quindi, gli addebiti sono i seguenti: euro 14.199/25 a carico del Sindaco Moratti; euro 4.733/08 a carico del D.G. Borghini; euro 9.466/16 a carico degli assessori, suddiviso in quote uguali di euro 728/16; euro 4.733/08 a carico del Direttore Bordogna; euro 14.199/25 a carico virtuale del Segretario Generale. Ai suddetti importi, costituenti debiti di valore per la natura risarcitoria di essi, va aggiunta la rivalutazione monetaria – che, in mancanza di indicazione della Procura circa la decorrenza di essa, viene fatta risalire alla data (21.11.2007) dell'ultima notifica dell'invito a dedurre al convenuto Bonetti Baroggi, per l'efficacia di utile messa in mora a detto atto riconosciuta – fino al deposito della presente decisione e gli interessi legali da quest'ultima data al soddisfo.

2) DE MARCHI: la delibera n.2028/2006 di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento dell'incarico di Vice Caporedattore nell'ambito dell'Ufficio Stampa si riferisce alla seduta della Giunta Comunale del 5.9.2006 riunitasi sotto la presidenza del Sindaco MORATTI, con la presenza degli assessori: DE CORATO, CADEO, COLLI, CROCI, DE ALBERTIS, MAIOLO, MASCARETTI, MASSEROLI, MOIOLI,

ORSATTI, ROSSI BERNARDI, TERZI, VERGA e la partecipazione del Segretario Generale.

La relativa proposta è firmata, oltre che dal Sindaco, dal Direttore Centrale BORDOGNA.

Su di essa è stato acquisito il parere del Direttore Generale BORGHINI. Il parere di regolarità tecnica è stato espresso dal medesimo Direttore BORDOGNA e quello di legittimità dal Segretario Generale.

Sulla base della rilevanza causale dell'apporto, nella determinazione del danno erariale azionato dinanzi a questo Giudice, di ciascuno dei soggetti summenzionati – tutti convenuti in giudizio, tranne il Segretario Generale – il danno suddetto, pari all'importo di euro (22.233,87 + 65.816,74 + 15.390,05) 103.440,66, viene così ripartito: euro 31.032/19, pari al 30%, a carico del Sindaco MORATTI; euro 10.344/06, pari al 10%, a carico del D.G. BORGHINI; euro 20.688/13, pari al 20%, a carico dei 13 assessori sunnominati, suddiviso in quote uguali di euro 1.591/39; euro 10.344/06, pari al 10% a carico del Direttore BORDOGNA; euro 31.032/19, pari al 30%, a carico virtuale del Segretario Generale.

I suddetti importi vanno tutti ridotti del 50% per tener conto dell'utilità comunque conseguita per effetto delle prestazioni rese al Comune.

In conclusione, quindi, gli addebiti sono i seguenti: euro 15.516/09 a carico del Sindaco Moratti; euro 5.172/03 a carico del D.G. Borghini; euro 10.344/06 a carico degli assessori, suddiviso in quote uguali di euro 795/69; euro 5.172/03 a carico del Direttore Bordogna; euro 15.516/09 a carico virtuale del Segretario Generale. Ai suddetti importi, costituenti debiti di valore per la natura risarcitoria di essi, va aggiunta, come sopra, la rivalutazione monetaria dal 21.11.2007 fino al deposito della presente decisione e gli interessi legali da quest'ultima data al soddisfo.

3) SECCHI: la delibera n.2420/2006 di assunzione con contratto di lavoro subordinato a

tempo determinato per lo svolgimento dell'incarico di Vice Caposervizio nell'ambito dell'Ufficio Stampa si riferisce alla seduta della Giunta Comunale del 27.10.2006 riunitasi sotto la presidenza del Vice Sindaco DE CORATO, con la presenza degli assessori: DE CORATO, CADEO, CROCI, DE ALBERTIS, MASCARETTI, MASSEROLI, MOIOLI, ORSATTI, PILLITTERI, ROSSI BERNARDI, SIMINI, TERZI, VERGA e la partecipazione del Segretario Generale. La relativa proposta è firmata, oltre che dal Sindaco, dal Direttore del Settore Amm.ne Risorse Umane BISI e dal Direttore Centrale DRAISCI. Su di essa è stato acquisito il parere del Direttore Generale BORGHINI. Il parere di regolarità tecnica è stato espresso dal medesimo Direttore del Settore Risorse Umane BISI e quello di legittimità dal Segretario Generale.

Sulla base della rilevanza causale dell'apporto, nella determinazione del danno erariale azionato dinanzi a questo Giudice, di ciascuno dei soggetti summenzionati – tutti convenuti in giudizio, tranne il Segretario Generale – il danno suddetto, pari all'importo di euro (8.850,40 + 52.603,62 + 12.923,41) 74.377,43, viene così ripartito: euro 22.313/22, pari al 30%, a carico del Sindaco MORATTI; euro 7.437/74, pari al 10%, a carico del D.G. BORGHINI; euro 14.875,48, pari al 20%, a carico dei 13 assessori sunnominati, suddiviso in quote uguali di euro 1.144/26; euro 7.437/74, pari al 10% a carico dei Direttori BISI e DRAISCI, suddiviso in quote uguali di euro 3.718/87; euro 22.313/22, pari al 30%, a carico virtuale del Segretario Generale.

I suddetti importi vanno tutti ridotti del 50% per tener conto dell'utilità comunque conseguita per effetto delle prestazioni rese al Comune.

In conclusione, quindi, gli addebiti in cifra tonda sono i seguenti: euro 11.156/61 a carico del Sindaco Moratti; euro 3.718/87 a carico del D.G. Borghini; euro 7.437/74 a carico degli assessori, suddiviso in quote uguali di euro 572/13; euro 1.859/43 a carico del Direttore BISI; euro 1.859/43 a carico del Direttote DRAISCI; euro 11.156/61 a carico virtuale del

Segretario Generale. Ai suddetti importi, costituenti debiti di valore per la natura risarcitoria di essi, va aggiunta, come sopra, la rivalutazione monetaria dal 21.11.2007 fino al deposito della presente decisione e gli interessi legali da quest'ultima data al soddisfo.

4) COSTANZO: la delibera n.2657/2006 di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento dell'incarico di Redattore nell'ambito dell'Ufficio Stampa si riferisce alla seduta della Giunta Comunale del 23.11.2006 riunitasi sotto la presidenza del Sindaco MORATTI, con la presenza degli assessori: DE CORATO, MAIOLO, MASCARETTI, MASSEROLI, MOIOLI, ORSATTI, PILLITTERI, ROSSI BERNARDI, SIMINI, TERZI, VERGA e la partecipazione del Segretario Generale. La relativa proposta è firmata, oltre che dal Sindaco, dal Direttore del Settore Amm.ne Risorse Umane BISI e dal Direttore Centrale DRAISCI. Su di essa è stato acquisito il parere del Direttore Generale BORGHINI. Il parere di regolarità tecnica è stato espresso dal medesimo Direttore del Settore Risorse Umane BISI e quello di legittimità dal Segretario Generale.

Sulla base della rilevanza causale dell'apporto, nella determinazione del danno erariale azionato dinanzi a questo Giudice, di ciascuno dei soggetti summenzionati – tutti convenuti in giudizio, tranne il Segretario Generale – il danno suddetto, pari all'importo di euro (3.333,03 + 36.784,08 + 9.026,21) 49.143,32, viene così ripartito: euro 14.742/99, pari al 30%, a carico del Sindaco MORATTI; euro 4.914/33, pari al 10%, a carico del D.G. BORGHINI; euro 9.828/66, pari al 20%, a carico degli 11 assessori sunnominati, suddiviso in quote uguali di euro 893/51; euro 4.914/33, pari al 10% a carico dei Direttori BISI e DRAISCI, suddiviso in quote uguali di euro 2.457/16; euro 14.742/99, pari al 30%, a carico virtuale del Segretario Generale.

I suddetti importi vanno tutti ridotti del 50% per tener conto dell'utilità comunque conseguita per effetto delle prestazioni rese al Comune.

In conclusione, quindi, gli addebiti in cifra tonda sono i seguenti: euro 7.371/49 a carico del Sindaco Moratti; euro 2.457/16 a carico del D.G. Borghini; euro 4.914/33 a carico degli assessori, suddiviso in quote uguali di euro 446/75; euro 1.228/58 a carico del Direttore BISI; euro 1.228/58 a carico del Direttore DRAISCI; euro 7.371/49 a carico virtuale del Segretario Generale. Ai suddetti importi, costituenti debiti di valore per la natura risarcitoria di essi, va aggiunta, come sopra, la rivalutazione monetaria dal 21.11.2007 fino al deposito della presente decisione e gli interessi legali da quest'ultima data al soddisfo.

5) ORLANDI: la delibera n.1801/2007 di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento dell'incarico di Redattore nell'ambito dell'Ufficio Stampa si riferisce alla seduta della Giunta Comunale del 20.7.2007 riunitasi sotto la presidenza del Sindaco MORATTI, con la presenza degli assessori: DE CORATO, COLLI, CROCI, MAIOLO, MASCARETTI, MOIOLI, ORSATTI, PILLITTERI, ROSSI BERNARDI, SGARBI, SIMINI, TERZI, VERGA e la partecipazione del V. Segretario Generale. La relativa proposta è firmata, oltre che dal Sindaco, dal Direttore del Settore Amm.ne Risorse Umane BISI e dal Direttore Centrale DRAISCI. Su di essa è stato acquisito il parere del Direttore Generale BORGHINI. Il parere di regolarità tecnica è stato espresso dal medesimo Direttore BISI e quello di legittimità dal Segretario Generale.

Sulla base della rilevanza causale dell'apporto, nella determinazione del danno erariale azionato dinanzi a questo Giudice, di ciascuno dei soggetti summenzionati – tutti convenuti in giudizio, tranne il Segretario Generale – il danno suddetto, pari all'importo di euro (12.218,32 + 10.119,24) 22.337,56, viene così ripartito: euro 6.701/26, pari al 30%, a carico del Sindaco MORATTI; euro 2.233/75, pari al 10%, a carico del D.G. BORGHINI; euro 4.467/51, pari al 20%, a carico dei 13 assessori sunnominati, suddiviso in quote uguali di euro 343/65; euro 2.233/75, pari al 10% a carico dei direttori BISI e DRAISCI, suddiviso in quote uguali di euro 1.116,87; euro 6.701/26, pari al 30%, a carico virtuale del

Segretario Generale.

I suddetti importi vanno tutti ridotti del 50% per tener conto dell'utilità comunque conseguita per effetto delle prestazioni rese al Comune.

In conclusione, quindi, gli addebiti sono i seguenti: euro 3.350/63 a carico del Sindaco Moratti; euro 1.116/87 a carico del D.G. Borghini; euro 2.233/75 a carico degli assessori, suddiviso in quote uguali di euro 171/82; euro 558/43 a carico del Direttore BISI; euro 558/43 a carico del Direttore Draisci; euro 3.350/63 a carico virtuale del Segretario Generale. Ai suddetti importi, costituenti debiti di valore per la natura risarcitoria di essi, va aggiunta, come sopra, la rivalutazione monetaria dal 21.11.2007 fino al deposito della presente decisione e gli interessi legali da quest'ultima data al soddisfo.

6) STANCARI: la delibera n.1846/2006 di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento dell'incarico di Redattore nell'ambito dell'Ufficio Stampa si riferisce alla seduta della Giunta Comunale del 28.7.2006 riunitasi sotto la presidenza del Sindaco MORATTI, con la presenza degli assessori: DE CORATO, CADEO, CROCI, DE ALBERTIS, MASCARETTI, MASSEROLI, MOIOLI, ORSATTI, PILLITTERI, ROSSI BERNARDI, SGARBI, SIMINI, TERZI e la partecipazione del Segretario Generale. La relativa proposta è firmata, oltre che dal Sindaco, dal Capo di Gabinetto BONETTI BAROGGI.

Il parere di regolarità tecnica è stato espresso dallo stesso Capo di Gabinetto e quello di legittimità dal Segretario Generale.

Sulla base della rilevanza causale dell'apporto, nella determinazione del danno erariale azionato dinanzi a questo Giudice, di ciascuno dei soggetti summenzionati – tutti convenuti in giudizio, tranne il Segretario Generale – il danno suddetto, pari all'importo di euro (13.744,58 + 765,91) 14.510,49, viene così ripartito: euro 4.353/14, pari al 30%, a carico del Sindaco MORATTI; euro 2.902/09, pari al 20%, a carico del Capo di Gabinetto

BONETTI BAROGGI; euro 2.902/09, pari al 20%, a carico dei 13 assessori sunnominati, suddiviso in quote uguali di euro 223/23; euro 4.353/14, pari al 30%, a carico virtuale del Segretario Generale.

I suddetti importi vanno tutti ridotti del 50% per tener conto dell'utilità comunque conseguita per effetto delle prestazioni rese al Comune.

In conclusione, quindi, gli addebiti sono i seguenti: euro 2.176/57 a carico del Sindaco Moratti; euro 1.451/04 a carico del BONETTI BAROGGI; euro 1.451/04 a carico degli assessori, suddiviso in quote uguali di euro 111/61; euro 2.176/57 a carico virtuale del Segretario Generale. Ai suddetti importi, costituenti debiti di valore per la natura risarcitoria di essi, va aggiunta, come sopra, la rivalutazione monetaria dal 21.11.2007 fino al deposito della presente decisione e gli interessi legali da quest'ultima data al soddisfo.

P. Q. M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Procura Regionale con l'atto di citazione in epigrafe, concernenti le voci di danno D e D1 (Ufficio Stampa), decide come segue:

- dichiara inammissibile la domanda relativa alla voce di danno D1 e respinge ogni altra eccezione pregiudiziale avanzata dalle difese dei convenuti;
- condanna questi ultimi a pagare al Comune di Milano le somme a fianco di ciascuno di essi sotto indicate, con riferimento alla domanda relativa alla voce di danno D:

MORATTI: euro 53.770/00;

BORGHINI: euro 17.198/00;

BORDOGNA: euro 9.905/00;

BISI: euro 3.646/00;

DRAISCI: euro 3.646/00;

SGARBI: euro 283/00;

SIMINI: euro 1.302/00;
PILLITTERI: euro 1.302/00;
MASCARETTI: euro 2.826/00;
DE CORATO: euro 2.826/00;
CADEO: euro 2.207/00;
COLLI: euro 1.695/00;
CROCI: euro 2.379/00;
DE ALBERTIS: euro 2.207/00;
MAIOLO: euro 2.142/00;
MASSEROLI: euro 2.654/00;
MOIOLI: euro 2.826/00;
ORSATTI: euro 2.826/00;
ROSSI BERNARDI: euro 2.826/00;
TERZI: euro 2.826/00;
VERGA: euro 2.714/00;
BONETTI BAROGGI: euro 1.451/00;

- condanna, ulteriormente, i convenuti sunnominati al pagamento – in aggiunta agli importi nominali sopra indicati per cui è condanna a carico di ciascuno di essi – della rivalutazione monetaria dal 21.11.2007 al deposito della presente decisione e degli interessi legali da quest'ultima data al soddisfo;

- condanna in solido i convenuti alle spese di giudizio che liquida in euro da ripartire nei rapporti interni come segue: 50% a carico del Sindaco Moratti; 50% a carico degli altri convenuti, da suddividere tra costoro in parti uguali.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2009.

L'ESTENSORE

(dott. Francesco Lombardo)

IL PRESIDENTE

(dott. Antonio Vetro)

DEPOSITATA il 29/12/2009

IL DIRETTORE della SEGRETERIA